

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.	
Audizione di rappresentanti di <i>EuromedRights</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 3831 La Marca ed altri e abb, C. 4325 Caruso ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 3916 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	85
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	91
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3083 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) ...	85
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. C. 4227 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	86
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia. JOIN(2017) 12 final, Annex 1 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	88

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza della presidente Pia Elda LOCATELLI.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di rappresentanti di *EuromedRights*.
(*Svolgimento e conclusione*).

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della

Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Ramy SALHI, *direttore dell'Ufficio regionale Maghreb della Rete euro-mediterranea per i diritti umani*, Naïma HAMMAMI, *Segretaria Generale aggiunta della Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT)*, Jamel M'SALLEM, *Presidente della Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme (LTDH)*, Malek KFIF, *componente del Bureau National du Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES)* e Lilia REBAÏ *Coordinatrice dei programmi Tunisia per la Rete euro-mediterranea per i diritti umani*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene Pia Elda LOCATELLI, *presidente*.

Malek KFIF, *componente del Bureau National du Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES)*, Lilia REBAÏ, *Coordinatrice dei programmi Tunisia per la Rete euro-mediterranea per i diritti umani*, Ramy SALHI, *direttore dell'Ufficio regionale Maghreb della Rete euro-mediterranea per i diritti umani*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il Viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

C. 3831 La Marca ed altri e abb. C. 4325 Caruso ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, alla luce delle richieste emerse nel corso dell'iter di esame del provvedimento ai fini di un trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, invita i rappresentanti dei gruppi presenti, nonché il rappresentante del Governo, ad esprimersi fin da ora in proposito.

Fabio PORTA (PD), ringraziando i proponenti e il relatore della proposta di legge, a nome del suo gruppo e in quanto presidente del Comitato permanente italiani nel mondo e promozione del sistema Paese, condivide la proposta di trasferimento in sede legislativa, sottolineando che l'istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo non deve essere una semplice commemorazione ma un momento di valorizzazione dei nostri connazionali all'estero che rappresentano una preziosa risorsa per il nostro Paese.

Maria Edera SPADONI (M5S), Giuseppe Stefano QUINTARELLI (CI), Eleonora CIMBRO (MDP) e Bruno ARCHI (FI-PdL), a nome dei rispettivi gruppi, si dichiarano favorevoli al trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

Il Viceministro Mario GIRO preannuncia l'orientamento favorevole del Governo al trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di verificare la sussistenza degli

ulteriori presupposti ai fini del trasferimento del provvedimento dalla sede referente alla sede legislativa e di trasmettere, quindi, alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

C. 3916 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo scorso.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Ambiente, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea e che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con due condizioni volti a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente il relatore ha predisposto gli emendamenti di recepimento 3.1 e 3.2 (*vedi allegato*).

Bruno CENSORE, *relatore*, illustra gli emendamenti presentati.

Il Viceministro Mario GIRO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.1 e 3.2 del relatore e delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Censore, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Co-

mitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 3083 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Chiara CARROZZA, *relatrice*, ricordando che l'Accordo dell'Aja, relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, consente al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione – nella fattispecie, nella valuta del franco svizzero –, segnala che tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'accordo, ma il titolare del disegno o del modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i Paesi da lui scelti, purché abbiano sottoscritto l'Accordo dell'Aja.

Nel segnalare che l'Accordo dell'Aja è stato più volte rivisto – a Londra nel 1934 e di nuovo all'Aja nel 1960 – e che la seconda di tali revisioni è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 744 del 1980, sottolinea che il provvedimento all'esame della Commissione deriva dai lavori per una completa revisione dell'Accordo dell'Aja, culminati il 2 luglio 1999 nell'Atto firmato dalla Conferenza diplomatica di Ginevra, Atto che ha valenza sostitutiva nei confronti degli atti del 1934 del 1960.

Ricorda che gli obiettivi principali dell'Atto del 1999 consistono nell'estensione

del sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja a nuovi membri, sì da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali.

D'altro canto, segnala come si è voluto snellire il sistema rendendolo in tal modo maggiormente attrattivo. Ricorda che, inoltre, è stato consentito un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali come quello dell'Unione europea o quello dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, mediante la possibilità che tali organizzazioni regionali aderiscano all'Atto del 1999.

Evidenzia che l'Atto di Ginevra del 1999 si compone di 34 articoli, organizzati in quattro capitoli, dedicati rispettivamente alla domanda e registrazione internazionale di disegni e modelli industriali (capitolo I), alle disposizioni amministrative (capitolo II), alle revisioni e modifiche all'Atto di Ginevra (capitolo III) ed alle disposizioni finali (capitolo IV).

Segnala che il disegno di legge all'esame della Commissione si compone di sei articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999. L'articolo 3 del disegno di legge novella l'articolo 155 del codice della proprietà industriale, che disciplina il deposito di domande internazionali di protezione di disegni e modelli industriali.

Ricorda che in Italia la normativa relativa alla protezione dei disegni e modelli industriali è contenuta nel codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005) e che la disciplina nazionale è stata armonizzata alla direttiva europea 71/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, che ha introdotto il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore.

Inoltre, segnala che i disegni e modelli possono ricevere protezione a livello europeo, in virtù del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001,

e che il disegno o modello europeo conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione europea in quanto produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi dell'Unione.

Evidenzia che l'articolo 4 del disegno di legge dispone – richiamando l'articolo 17, paragrafo 3, lettera *b*), dell'Accordo del 1999 – che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale.

Proseguendo nell'illustrazione degli articoli del disegno di legge, ricorda che l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla luce di quanto esposto, auspica un celere *iter* di esame del provvedimento.

Il Viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dalla relatrice.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. C. 4227 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI, *relatore*, nel ricordare che il protocollo all'esame della Commissione, firmato a Manila il 9 dicembre 2013, modifica, per adeguarla al modello di convenzione concordato in sede OCSE, la vigente Convenzione fiscale tra Italia e Filippine del 5 dicembre 1980, ratificata dall'Italia con la legge n. 312 del 1989, segnala che esso si compone di cinque articoli.

Sottolinea che l'articolo 1, modificando l'articolo 2, paragrafo 3, lettera *b*), della Convenzione del 1980, ne aggiorna il campo di applicazione oggettivo ed inserisce nell'elenco delle imposte considerate per l'Italia l'imposta regionale sulle attività produttive (istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) e che con l'articolo II viene modificato l'articolo 3, lettera *i*), della vigente Convenzione nel senso di aggiornare la denominazione relativa all'Autorità italiana competente per l'applicazione dell'accordo, ossia il Ministero dell'economia e delle finanze.

Segnala che l'articolo III modifica la disposizione dell'articolo 22, paragrafo 2, della vigente Convenzione conformandola alla più recente formulazione utilizzata nelle convenzioni fiscali. Ricorda che, inoltre, la norma sopprime il paragrafo 4 del medesimo articolo 22, il quale contemplava il cosiddetto « *matching credit* » che riconosceva il credito di imposta anche per le imposte non effettivamente pagate su dividendi, interessi e canoni.

Evidenzia che la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (AS 2207, approvato dall'Assemblea 12 gennaio 2017) chiarisce che la disposizione soppressa prevedeva la concessione di un credito d'imposta (ad esempio, in Italia) anche qualora nel Paese di produzione del reddito (ad esempio, nelle Filippine) non fosse stata effettivamente scontata alcuna imposizione. Ricorda che, quanto agli effetti finanziari della soppressione del *matching credit*, la relazione tecnica precisa che, sebbene a tale soppressione sarebbero ascrivibili, in linea teorica, effetti positivi per l'erario, derivanti dal venire meno della possibilità di attribuirsi crediti di imposta per imposte figurative assolte nel territorio delle

Filippine, l'analisi dei dati disponibili ha evidenziato importi esigui e di origine non puntualmente accertabile, che prudenzialmente si è ritenuto di non computare.

Proseguendo nell'illustrazione del contenuto del Protocollo, ricorda che l'articolo IV modifica l'articolo 25 in materia di scambio di informazioni, ampliando la cooperazione fra le amministrazioni e prevedendo, tra altro, il superamento del « *domestic tax interest* », ossia la possibilità che uno Stato contraente rifiuti di fornire informazioni solo perché non ne ha interesse ai propri fini fiscali (paragrafo 4). Sottolinea che, con le disposizioni del paragrafo 5, si ha il superamento del segreto bancario, sulla base del più recente standard in materia (articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE). Ritiene che l'articolo IV rappresenti il fulcro del nuovo accordo bilaterale italo-filippino, in quanto costituisce la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione transnazionale, riaffermato più volte anche nelle sedi multilaterali internazionali (G7, G20, OCSE).

Evidenzia, infine, che l'articolo V prevede l'entrata in vigore del Protocollo alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali Italia e Filippine si saranno comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne. Ricorda che il Protocollo resterà in vigore fino a quando lo sarà la Convenzione del 1980, la quale ha durata indeterminata, salvo denuncia entro il 30 giugno di ciascun anno. Per le ragioni illustrate, auspica un celere *iter* di esame del provvedimento.

Il Viceministro Mario GIRO si associa alla relazione illustrata dal relatore.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 3 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il Viceministro per gli affari esteri e per la cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia.

JOIN(2017) 12 final, Annex 1.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eleonora CIMBRO, *relatrice*, nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia, segnala che la Georgia, con una popolazione di circa 3,7 milioni di abitanti, secondo i dati forniti dal Fondo monetario internazionale, nel 2016 ha registrato un PIL pari a circa 14 miliardi di dollari (3.800 dollari di reddito *pro capite*; la media dell'UE-28 è di circa 25.000 dollari) e che gli ultimi dati disponibili sulla disoccupazione risalgono al 2015 (11,9 per cento).

Ricorda che la proposta di decisione è volta ad aggiornare l'agenda di associazione 2014-2016 tra UE e Georgia, che era stata concordata dalle Parti durante la riunione del Consiglio di cooperazione del 26 giugno 2014, fissando nuove priorità per il periodo 2017-2020 e che le relazioni tra l'UE e la Georgia si basano sull'accordo di associazione firmato il 27 giugno 2014, che comprende una zona di libero scambio tra l'UE e la Georgia.

Segnala che l'accordo, applicato in via provvisoria dal 1° settembre 2014, è entrato pienamente in vigore il 1° luglio 2016 a seguito del completamento del processo di ratifica da parte degli Stati membri dell'UE (l'Italia lo ha ratificato con la legge n. 218, del 7 dicembre 2015).

Ricorda che la Georgia è uno dei Paesi interessati dal partenariato orientale, con il quale l'Unione europea si prefigge di rafforzare la dimensione orientale della politica europea di vicinato (PEV), in modo complementare rispetto all'iniziativa dell'Unione per il Mediterraneo, che coinvolge i partner del vicinato meridionale.

Sottolinea che l'agenda di associazione tra l'UE e la Georgia individua per il periodo 2017-2020 le seguenti priorità di azione: indipendenza della magistratura e dei servizi di contrasto; riforma della pubblica amministrazione e miglioramento dei servizi pubblici; diritti umani e libertà fondamentali; risoluzione pacifica dei conflitti; miglioramento del contesto imprenditoriale e della gestione degli investimenti; agricoltura e sviluppo rurale; riforme relative al commercio e misure sanitarie e fitosanitarie; sicurezza e efficienza energetica; trasporti; ambiente e azione per il clima; migrazione, asilo e gestione delle frontiere (a tale proposito ricorda che, a partire dal 28 marzo 2017, è entrato in vigore il regolamento UE che prevede la liberalizzazione dei visti UE per i cittadini della Georgia che si recano nell'Unione per un soggiorno di novanta giorni su un periodo di centottanta giorni); istruzione, occupazione, innovazione e giovani.

Ricorda che il 2 dicembre 2016 si è svolta la terza sessione del Consiglio di

associazione UE-Georgia, presieduto dall'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini. Segnala che il Consiglio di associazione è il più alto organo ufficiale istituito ai sensi dell'Accordo di associazione UE-Georgia per vigilare sull'attuazione dell'Accordo e discutere questioni di reciproco interesse.

A tale proposito segnala che il Consiglio di associazione, in particolare: si è rallegrato del fatto che le elezioni parlamentari di ottobre siano state competitive e ben gestite e che le libertà fondamentali siano state generalmente rispettate; ha valutato positivamente i progressi significativi compiuti nelle relazioni UE-Georgia dall'ultimo Consiglio di associazione tenutosi nel novembre 2015, avendo entrambe le parti riconosciuto le aspirazioni europee della Georgia e l'obiettivo comune di continuare a costruire un Paese democratico, stabile e prospero; ha accolto con favore i progressi compiuti dalla Georgia nell'attuazione di riforme nel settore della giustizia; ha espresso soddisfazione per i benefici iniziali dell'integrazione economica attraverso l'attuazione dell'accordo di libero scambio globale e approfondito; ha posto in risalto il ruolo strategico della Georgia nel settore dell'energia e della connettività dei trasporti e ha accolto con favore la sua adesione alla Comunità dell'energia; ha sottolineato l'importanza della promozione degli investimenti dell'UE nell'economia georgiana; ha evidenziato l'importanza cruciale delle discussioni internazionali di Ginevra per affrontare e risolvere le sfide derivanti dal conflitto in Georgia; ha espresso profonda preoccupazione per la recente ratifica del cosiddetto accordo tra la Federazione russa e la regione georgiana dell'Abkhazia sulla creazione di un «gruppo misto di forze militari» e ritiene che tale iniziativa rechi pregiudizio alla sicurezza e alla stabilità nella regione (a tale proposito ricorda che l'UE ha sottolineato che tale accordo non ha valore giuridico per l'Unione); ha esortato la Federazione russa ad adempiere ai suoi obblighi in base all'accordo di cessate il fuoco del 12 agosto 2008 (in proposito

ricorda che entrambe le parti hanno espresso preoccupazione per la situazione dei diritti umani in queste regioni, anche per quanto concerne la libertà di circolazione e l'accesso all'istruzione nella propria lingua madre nella regione georgiana dell'Abkhazia).

Segnala che, a seguito della seconda guerra in Ossezia del Sud dell'agosto 2008, l'UE ha deciso, il 15 settembre 2008, di dispiegare una missione di monitoraggio in Georgia (EUMM). Sottolinea che la missione conduce ispezioni di *routine* all'interno della zona di missione (Georgia, Ossezia del Sud e Abkhazia), per contribuire al ristabilimento e alla normalizzazione dell'area e che i suoi compiti includono l'osservazione del rispetto dei diritti umani e dell'accordo in sei punti stabilito dall'accordo Russia-Georgia del 12 agosto 2008.

Ricorda, inoltre, che l'Unione europea ha nominato fin dal 2003 un rappresentante speciale per il Caucaso del Sud e la crisi in Georgia, con le funzioni di: contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti; incoraggiare la cooperazione fra gli Stati della regione, in particolare per quanto riguarda le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata; migliorare l'efficacia e la visibilità dell'azione dell'Unione nella regione. Segnala che attualmente l'incarico è ricoperto dal diplomatico tedesco Herbert Salber (nominato nel giugno 2014).

Nel segnalare che la Georgia è interessata a diversi progetti infrastrutturali rientranti nel cosiddetto Corridoio Meridionale del Gas (SGC), destinati a incrementare la diversificazione delle fonti e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici grazie al trasporto del gas proveniente dall'Azerbaijan, sottolinea che il Corridoio Meridionale del Gas prevede un percorso di quasi 4.000 chilometri, l'attraversamento di sette Stati e progetti energetici per un investimento complessivo di circa 45 miliardi di dollari. Ricorda che tra i progetti previsti vi è l'espansione del gasdotto Sud Caucasicco (SCPX) – Azerbaijan-Georgia.

Segnala che l'espansione comporta la costruzione di due nuovi gasdotti attraverso l'Azerbaijan e di due nuove stazioni di compressione in Georgia e che il progetto triplicherà i volumi di gas esportati attraverso il gasdotto portandoli a oltre 20 miliardi di metri cubi all'anno. Evidenzia, inoltre, che il gasdotto si collegherà poi ad ulteriori nuovi gasdotti al confine tra la Georgia e la Turchia per fornire gas alla Turchia e all'Unione europea.

In riferimento all'assistenza finanziaria alla Georgia per il periodo di programmazione finanziaria dell'Unione europea 2014-2020, ricorda che essa viene erogata nell'ambito dei finanziamenti previsti dal nuovo strumento europeo di vicinato (ENI). Segnala che l'allocazione finanziaria orientativa per la Georgia per il periodo 2014-2017 oscilla tra i 335 e i 410 milioni di euro, destinati in particolare a tre

settori: riforma del sistema giudiziario; agricoltura e sviluppo rurale; riforma del settore pubblico.

Evidenzia, infine, che la proposta di decisione è all'esame del Consiglio dell'Unione e che il Parlamento europeo non ha ancora avviato l'esame della proposta. Per quanto illustrato, auspica un esame approfondito del provvedimento, che si inserisce nelle importanti relazioni tra l'Unione europea e la Georgia.

Il Viceministro Mario GIRO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'*iter* di esame.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 (C. 3916 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutato in euro 30.520 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. 1. Il Relatore.

All'articolo 3, sopprimere i commi 2 e 3.

3. 2. Il Relatore.